

SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEI LOCALI INDIVIDUATI QUALI NUOVE SEDI DI "CASA COMUNALE" FINALIZZATI ALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ nella sede comunale di _____, Via/Piazza _____

TRA

_____ nato a _____ il __/__/__, Codice Fiscale _____, legale rappresentante della società _____, con sede legale in _____ C.F. e P.IVA _____,

di seguito denominato "Comodante",

E

Il Comune di _____, sito in _____, Piazza _____ N. _____

CAP _____, C.F. e P.I. _____, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il __/__/__, Codice Fiscale _____ di seguito denominato "Comodatario" e "Comune", congiuntamente denominate "Parti" e singolarmente "Parte"

PREMESSO CHE

il Comune di Maser intende offrire – a coloro che lo richiedano – la possibilità di contrarre matrimonio con rito civile o costituire unioni civili, oltre che nella Sede comunale tradizionale, in ville ed edifici di interesse storico e/o artistico, località di pregio archeologico e/o ambientale, ristoranti e/o alberghi rinomati, impianti sportivi storici, di proprietà di privati che mettano a disposizione del Comune un locale e/o ambiente adeguatamente allestito, degno di essere adibito temporaneamente a Sede municipale per la celebrazione dei matrimoni,

Tutto ciò premesso, con il presente contratto, di seguito “Accordo”, si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità)

Il presente Accordo ha la finalità di definire le modalità per la celebrazione di matrimoni con rito civile o la costituzione di unioni civili in locali e/o pertinenze funzionali nel complesso immobiliare denominato “ _____ ” sito in 31010 Maser (TV) in Via _____, n. ____, mediante l’istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile da considerarsi Casa Comunale.

ARTICOLO 2 (Descrizione dei locali/ambienti concessi in comodato)

Per l’istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile, da allestire di volta in volta in occasione della celebrazione di matrimonio con rito civile o alla costituzione di unione civile , il Comodante concede in comodato d’uso al Comune come sopra rappresentato – che accetta – l’ambiente identificato nella porzione dell’immobile meglio identificata nella planimetria di cui all’allegato A.

Gli ambienti e gli arredi e/o allestimenti sono stati ispezionati e ritenuti adeguati e decorosi all’uso, come risulta dal verbale agli atti del Comune e dalla autocertificazione presentata in sede di sottoscrizione del presente Accordo dal Comodante circa l’idoneità e agibilità (dovendo essere aperti al pubblico) dei locali prescelti.

ARTICOLO 3 (Destinazione d’uso)

Gli ambienti oggetto dell’Accordo dovranno essere utilizzati dal Comune esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili e limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento di questa funzione. A questo scopo nell’immediatezza di ogni matrimonio civile o unione civile, il Comune provvederà alla costituzione negli ambienti in questione di separato Ufficio di Stato Civile, previa collocazione di gonfalone od altra insegna recante lo stemma del Comune. Per tutto il tempo in cui resterà costituito l’Ufficio di Stato Civile distaccato, gli ambienti in questione saranno quindi da ritenersi ad ogni effetto “Casa Comunale”.

ARTICOLO 4 (Condizioni e tariffe)

Con deliberazione della Giunta Comunale vengono stabilite le tariffe dovute dagli sposi o dalle parti al Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione dei matrimoni civili o per la costituzione delle unioni civili. Il costo relativo ad altri servizi complementari richiesti quali: pranzi, rinfreschi,

intrattenimenti musicali e più in generale per la locazione degli spazi è determinato dal Comodante e oggetto di trattativa con gli sposi stessi.

ARTICOLO 5 (Allestimento degli spazi e/o ambienti)

Per ogni celebrazione di matrimonio o costituzione di unione civile il Comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente almeno:

- n. 1 tavolo di caratteristiche e dimensione adeguate alla sottoscrizione dell'atto pubblico;
- n. 1 sedia per l'Ufficiale di Stato Civile;
- n. 2 sedie per i nubendi e n. 2 sedie per i testimoni. A discrezione del Comodante potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti;
- supporto ed aste con le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione veneto.

Durante il matrimonio/l'unione civile il luogo di celebrazione/costituzione è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" nonché "Casa Comunale" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro quali la somministrazione di bevande ed alimenti e/o connesse e di intrattenimento e/o connesse, almeno durante la celebrazione della cerimonia istituzionale.

ARTICOLO 6 (Accessibilità del luogo di celebrazione)

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico nella Casa Comunale, pertanto in coincidenza con la sua costituzione deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio di Stato Civile. Il proprietario della sede dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

ARTICOLO 7 (Responsabilità ed obbligazioni del Comune)

In relazione all'uso e alla esiguità della durata della funzione per la quale è concesso il comodato d'uso, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati "a terzi" o "da terzi" o per "infortuni.". Tali responsabilità ed eventuali spese relative, rimangono ad esclusivo carico del Comodante. Il Comune provvede a dotare gli spazi adibiti alla celebrazione dei matrimoni civili o alla costituzione delle unioni civili, del gonfalone o altra insegna. Al termine di ogni celebrazione il Comune rimuove il gonfalone/altra insegna, trasferisce gli atti all'Ufficio di Stato Civile per la loro registrazione e custodia, e senza alcuna formalità riconsegna i locali/ambienti che, rientrati nella piena disponibilità del Comodante, potranno essere destinati ad altro uso.

ARTICOLO 8 (Responsabilità ed obbligazioni del Comodante)

Il Comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/strutture, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso. Il numero massimo di partecipanti dovrà essere adeguato alla sicurezza della struttura. Al Comodante compete l'onere di apertura, chiusura, allestimento e pulizia degli spazi adibiti alla celebrazione del matrimonio civile/costituzione dell'unione civile. A carico dello stesso sono le eventuali spese ordinarie e straordinarie sostenute per il godimento dell'immobile. A carico del bilancio comunale non grava alcun onere derivante dalla stipula del presente atto.

ARTICOLO 9 (Tempi per le celebrazioni)

Il comodato d'uso gratuito viene garantito nei seguenti giorni della settimana dal LUNEDÌ al SABATO in orario diurno (09.00 – 18.00). Si conviene che, prima della formalizzazione della richiesta di celebrazione/costituzione da parte degli sposi/parti al Comune, quest'ultimo debba richiedere al Comodante l'utilizzo degli spazi e delle pertinenze per la celebrazione del matrimonio civile/costituzione dell'unione civile, con un preavviso di almeno 15 (QUINDICI) giorni. Nel caso in cui il Comodante non possa garantire la disponibilità per la data così individuata a causa di altri eventi precedentemente programmati presso l'immobile concesso in Comodato, il Comune dovrà concordare con i soggetti interessati una nuova data di disponibilità.

È in ogni caso esclusivo onere del Comune concordare con i nubendi/parti, al momento della formalizzazione della richiesta, le date e gli orari della celebrazione, ed è fatto espresso divieto al Comodante di preformare – senza l'assenso del Comune – impegni con gli stessi prima che questi abbiano formalizzato la richiesta di celebrazione di matrimonio/costituzione dell'unione civile presso il competente Ufficio di Stato Civile.

È esclusa la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili di cittadini, residenti e non, secondo le modalità di cui alla presente convenzione, nelle seguenti festività/date: 31 Dicembre/ 1° Gennaio, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, 25 Gennaio Festa del Patrono, 1° novembre festa di tutti i Santi, 8 Dicembre Festa dell'Immacolata, 24-25-26 dicembre e le Domeniche.

Eventuali deroghe alle giornate ed agli orari sopra riportati, per particolari e/o rilevanti motivi, potranno essere concesse ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale in accordo con gli Uffici competenti. In tal caso, il comodato d'uso gratuito s'intende garantito per il giorno/orario di volta in volta individuato.

ARTICOLO 10 (Modifica)

A pena di nullità, ogni modifica al presente Accordo può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

ARTICOLO 11 (Avvio e decadenza)

Successivamente alla sottoscrizione del presente atto e quindi, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, si intende istituito il separato Ufficio di Stato Civile / Casa Comunale. L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari, ivi comprese le comunicazioni/benessere degli Enti preposti.

ARTICOLO 12 (Durata)

Il presente Accordo ha durata di anni 10 (dieci), salvo rinnovo da concordare tra le parti prima della scadenza.

ARTICOLO 13 (Spese contrattuali)

Il presente Accordo è sottoposto a registrazione. Le spese di registrazione sono a carico del Comodante.

ARTICOLO 14 (Notizie al pubblico)

Il pubblico sarà informato della possibilità di celebrazioni dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni nell'immobile comodato tramite:

- il sito internet/canali social del Comune;
- il sito internet/canali social del Comodante;

Le Parti si impegnano a concordare tra loro, prima dell'inserimento sul sito internet/canali social o prima delle successive variazioni, formulazioni omogenee atte ad evitare malintesi da parte del pubblico.

ARTICOLO 15 (Controversie)

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre Leggi in vigore. Per ogni controversia sorgente dall'Accordo è competente il Foro di Treviso. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del REG. UE 2016/679, con la sottoscrizione dell'Accordo, il Comodante consente il trattamento dei suoi dati personali che verranno utilizzati dal Comune per l'esecuzione del presente atto. Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, data _____

IL COMODANTE

IL COMODATARIO
